

# ANNUNZI GIUDIZIARI

## NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

### CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


**DEL RE dott.<sup>ssa</sup> Maria Luigia**, nata a Cosenza il 24 settembre 1957 e residente in Nocera Terinese c.f.: DLR MRG 57P64 D086J e **CRI-STAUDO Giuseppe**, nato a Lamezia Terme il 30 maggio 1969 ed ivi residente, c.f.: CRS GPP 69E30 M208B, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Sofia ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell'avv. Pierluigi Acquarelli, via Oslavia, 6, sono stati autorizzati, previo parere favorevole del P.M., dal Presidente della Corte di Cassazione dott. Vincenzo Carbone, con decreto del 4 marzo 2009 steso in calce al ricorso già notificato alle parti costituite nel giudizio a quo: Concordato preventivo IGIEMME S.p.a., I.C.M. S.r.l., ITALFONDIARIO S.p.a. e Banco Popolare Soc. Coop., a notificare per pubblici proclami, il ricorso ex art. 111 della Costituzione, per la cassazione del decreto pronunciato dal Tribunale di Lamezia Terme, in sede di reclamo ex art. 26 l.f., il 18 dicembre 2008 cron. n. 13466/08, comunicato loro il 26 gennaio 2009.-

Con detto ricorso la Del Re ed il Cristaudo hanno chiesto la cassazione del decreto impugnato mediante il quale il Tribunale di Lamezia Terme aveva dichiarato la nullità dei decreti di trasferimento emessi dal Giudice delegato al Concordato preventivo IGIEMME S.p.a. dello stesso Tribunale il 25 ottobre 2006 in relazione ai diritti immobiliari individuati con lotti 1, 2, 13 e 14, rimasti invenduti in occasione dell'esperienza d'asta tenutosi il 5 maggio 2006.-

I ricorrenti sono insorti con sette motivi:

**1) ART. 360 N. 5 C.P.C. - OMESSA MOTIVAZIONE CIRCA UN FATTO**

CONTROVERSO E DECISIVO PER IL GIUDIZIO.-



- 2)** ART. 360 N. 3 C.P.C. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2809 C.C. IN RELAZIONE ALL'INTERPRETAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'INDIVISIBILITÀ DELL'IPOTECA QUANTO AL CREDITO.-
- 3)** ART. 360 N. 3 C.P.C. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 324 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 26 L.F., 1418 E 2929 C.C.-
- 4)** ART. 360 N. 3 C.P.C. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 274 C.P.C., 26 L.F., 112 C.P.C. E 100 C.P.C.-
- 5)** ART. 360 N. 3 C.P.C. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 26 L.F. ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 487 C.P.C. E DELL'ART. 112 C.P.C.-
- 6)** ART. 360 COMMA 5 C.P.C. - CARENZA DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA LEGITTIMAZIONE *AD CAUSAM* DEL MANDATARIO (ART. 100 C.P.C.) CON RIGUARDO ALL'OGGETTO DEL MANDATO – ART. 360 COMMA 3 C.P.C. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART.<sup>1)</sup> 1325, 1703 E 1711 C.C.-
- 7)** Art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 1705 c.c. in relazione all'art. 1406 e 1263 c.c. – Art. 360 n. 5 c.p.c. – carenza o insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia.-

Oltre alla pubblicazione dell'estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul foglio annunci legali il decreto citato in epigrafe ha ordinato la pubblicazione del presente estratto, nell'interesse dei creditori del Concordato preventivo suddetto, sulla Gazzetta del Sud, in un giorno non festivo.-

avv. Francesco Sofia

